



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 3 del 09/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Aprile alle ore 20:00, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MORGANI SERENA	SI	
2	TONSI MATTEO	SI	
3	TOSA MARIO	SI	
4	TOSA ELISA	SI	
5	PRADELLA ROBERTO	SI	
6	SILVESTRI MICHELANGELO		SI
7	BONOMELLI ANTONIO	SI	
8	FERRI MARINA	SI	
9	TOSA ALBERTO	SI	
10	SISTI GERMANO	SI	
11	PASINETTI ENRICO		SI

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Sono presenti gli assessori esterni :

BOLDINI MATTEO, BONOMELLI ALESSANDRO

Sono presenti i prosindaci:

MAGNINI GRAZIANO, GIACOMINI GIACOMO, MAZZUCHELLI PAOLO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Il Sindaco illustra l'argomento esponendo la proposta dell'Amministrazione in carica di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef pari allo 0,40 per mille in vigore lo scorso anno.

Il gettito previsto in bilancio relativo all'addizionale comunale all'Irpef è stimato in Euro 35.000,00, tuttavia a seguito della nota situazione di emergenza sanitaria con evidenti ripercussioni sull'economia e sulla situazione economica di famiglie ed imprese, l'importo previsto a bilancio potrà subire una riduzione, per cui gli effetti si vedranno nel 2022.

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Tosa Alberto sostenendo, come già dichiarato lo scorso anno su questo argomento, se non era il caso, per quest'anno, o in modo definitivo, di eliminare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, visto che il comune di Savio dispone, a partire dallo scorso anno, di un'entrata in parte corrente significativa derivante dai proventi della centrale idroelettrica Poia.

Sostiene il consigliere Tosa che detto tributo va a incidere sulle buste paga dei dipendenti, sarebbe opportuno eliminare l'addizionale comunale all'Irpef, anche alla luce della nota e perdurante situazione di emergenza sanitaria e di difficoltà economica in cui versano famiglie ed imprese.

Pertanto la minoranza formula la proposta di eliminare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Replica il Sindaco sostenendo che, al momento, l'intenzione dell'Amministrazione è quella di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef e si valuterà in seguito la possibilità di poter eliminare il tributo.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e l'intervento del consigliere di minoranza Tosa Alberto;

VISTO il D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 1 del cit. d.lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 3-bis del cit. articolo, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. ultimo cit., a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,

del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 citato, nel testo vigente a seguito della conversione in legge, la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO poi che il medesimo comma prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e, in particolare, che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RITENUTO di dover definire, per l'anno 2021, l'aliquota in oggetto, in considerazione della necessità di assicurare all'ente risorse proprie d'entrata congrue in rapporto alla pianificazione del fabbisogno finanziario, quale esso emerge in base al bilancio pluriennale di previsione assestato e alla necessità di far fronte alla prevista contrazione dei trasferimenti erariali;

RAVVISATA la necessità nonché l'opportunità di provvedere alla conferma del regolamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti nessuno e contrari 2 (consiglieri Tosa Alberto e Sisti Germano), espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di confermare, con riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), composto da 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

3. di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
4. di dare mandato al Responsabile di Servizio per gli adempimenti conseguenti.

Quindi

CON VOTI favorevoli 9 astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.).

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall' art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Savio dell'Adamello, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Savio dell'Adamello, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variatione dell'aliquota

1. L'aliquota è confermata per l'anno 2021 nella misura di 0,40 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2021**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Savio dell'Adamello, li 09/04/2021

Il Segretario Comunale
Paolo Scelli



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Savio dell'Adamello, li 02/04/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Bonomelli Bortolina



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Morgani Serena



Il Segretario Comunale
Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi N. 95/2021

Li, 30 APR. 2021

Il Segretario Comunale
Paolo Scelli



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Li, _____

Il Segretario Comunale
Paolo Scelli

